

# Parco Naturale Regionale di Portofino

OGGETTO:

Legge regionale 12/1995 – Limitazioni al transito ai sensi dell'art. 3, comma 9, del Regolamento di fruizione dell'Ente Parco Naturale Regionale di Portofino.

### IL DIRETTORE DELL'ENTE

VISTA la legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 recante "Riordino delle aree protette";

VISTA la legge regionale 3 settembre 2001, n. 29 recante "Individuazione del perimetro del Parco Naturale Regionale di Portofino e disposizioni speciali per il relativo Piano";

VISTO il Regolamento di fruizione approvato con deliberazione di Consiglio n. 29 del 18 maggio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 20 dello Statuto, approvato dal Consiglio dell'Ente Parco con deliberazione n. 12 del 25 marzo 2011, che attribuisce al Direttore la responsabilità gestionale dell'Ente e l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi

ACQUISITA la relazione del Nucleo Carabinieri Forestale di Rapallo in data 30 maggio 2024, Prot. CC-FGE43120-0000735- assunta al protocollo dell'Ente con il n. 2005 in pari data con la quale è stata rilevata una fruizione anomala ed eccessiva, mediante l'accesso in bicicletta, in Area Parco e nelle aree ricadenti nella Zona Speciale di Conservazione "Parco di Portofino", codice IT1332603, e che si sono registrati fenomeni di erosione dei suoli sui tracciati pedonali e ciclabili;

RITENUTO necessario, ai fini della verifica puntuale dello stato dei luoghi e per evitare eventuali ulteriori danneggiamenti, di sospendere l'accesso all'Area Parco con le biciclette;

DATO ATTO che è in corso di adozione un provvedimento di urgenza del Presidente dell'Ente finalizzato allo stanziamento delle risorse finanziarie atte a predisporre un programma di ripristino ambientale delle aree di cui alla relazione dei Carabinieri Forestali di cui infra;

VISTO l'art. 3, comma 9, del Regolamento di fruizione sopra richiamato il quale prevede che "eventuali ulteriori limitazioni, anche a carattere temporaneo, relative ai precedenti commi 6, 7 e 8, saranno definite con determinazione del Direttore dell'Ente Parco";

Ritenuto di provvedere al riguardo

#### DISPONE

di interdire a chiunque l'accesso in bicicletta all'Area Parco e alla Zona Speciale di Conservazione "Parco di Portofino", codice IT1332603, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento e fino









## Parco Naturale Regionale di Portofino

al ritiro dello stesso, cessate le esigenze di tutela, adottato e eseguito il programma di ripristino ambientale di cui in motivazione;

### AVVERTE

che ai sensi dell'art. 733 bis del Codice Penale "Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a tremila euro";

### AVVERTE altresì

che l'art. 18 della legge regionale 10 luglio 2009, n. 28 recante "Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità" prevede le sanzioni amministrative da mille euro a diecimila euro per la realizzazione di progetti, interventi e attività in assenza di valutazione di incidenza ovvero in contrasto con le misure di salvaguardia, conservazione o con quanto disposto dai Piani di Gestione dei Siti della Rete Natura 2000.

MANDA al Servizio Guardiaparco e al Funzionario Responsabile del Servizio Tecnico per l'adozione di tutte le misure necessarie al fine di dare esecuzione al presente provvedimento e per la sorveglianza e la vigilanza, per quanto di competenza.

MANDA ai Carabinieri Forestali, Nucleo di Rapallo e Comando Gruppo di Genova, per l'esecuzione, per la sorveglianza e per la vigilanza, per quanto di competenza.

MANDA ai Comandi di Polizia Locale dei Comuni dell'Area Protetta per la sorveglianza e la vigilanza, per quanto di competenza.

MANDA alla Segreteria per la comunicazione del presente provvedimento ai Sigg. Sindaci dei Comuni dell'Area Protetta e al Sig. Presidente del Comitato di gestione provvisoria del Parco Nazionale di Portofino.

Il presente provvedimento è esecutivo in quanto non soggetto a controllo ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12, come modificato dall'art. 2 della legge regionale n. 16/2009.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni.

IL DIRETTORE DELL'ENTE

(Dott. Federico MARENCO)

(sottoscritto digitalmente)





